

# Rassegna Stampa

di Lunedì 2 ottobre 2023



**Centro Studi C.N.I.**

# Sommario Rassegna Stampa

<b>Pagina</b>	<b>Testata</b>	<b>Data</b>	<b>Titolo</b>	<b>Pag.</b>
<b>Rubrica Edilizia e Appalti Pubblici</b>				
12	Italia Oggi Sette	02/10/2023	<i>110%, sequestro a maglie larghe (S.Loconte/G.Mentasti)</i>	3
<b>Rubrica Innovazione e Ricerca</b>				
38/39	Affari&Finanza (La Repubblica)	02/10/2023	<i>Piu' digitali e sostenibili le aziende formato Pnrr (M.Frojo)</i>	4
<b>Rubrica Professionisti</b>				
1	Il Sole 24 Ore	02/10/2023	<i>Per il cambiamento climatico richieste nuove competenze (M.Voci)</i>	8
16	Il Sole 24 Ore	02/10/2023	<i>Iscro 2023 in chiusura: indennita' per meno di 5mila professionisti (V.Uva)</i>	10
20/21	Italia Oggi Sette	02/10/2023	<i>Stp al test di tipologia di reddito e dell'imputazione dei ricavi (G.Valcarengi/R.Pellino)</i>	12
<b>Rubrica Fisco</b>				
1	Il Sole 24 Ore	02/10/2023	<i>Bonus casa, lo stop alle cessioni spiazza il 25% dei beneficiari (D.Aquaro/C.Dell'oste)</i>	15

Sentenza della Suprema corte su un caso di indebita percezione di erogazioni pubbliche

# 110%, sequestro a maglie larghe

## Frodi: sì alla confisca del prodotto e del profitto del reato

Pagina a cura

DI STEFANO LOCONTE

E GIULIA MARIA MENTASTI

**S**uperbonus 110, sequestro a maglie larghe nel caso di frodi: è quanto emerge dalla sentenza n. 37138 del 12 settembre scorso, con cui la terza sezione penale si è pronunciata sul reato di indebita percezione di erogazioni pubbliche in un caso di lavori di ristrutturazione eccedenti il reale valore di quelli effettivamente eseguiti onde accedere ai benefici statali rientrati nell'agevolazione del superbonus nella forma dello sconto in fattura, e ha affermato che si può procedere al sequestro e alla confisca sia del prodotto che del profitto del reato, identificando, nel caso in esame, il prodotto nel credito illecitamente creato, ed il profitto nella cessione dello stesso.

**L'accusa e il sequestro.** Nella vicenda di specie, il Tribunale di Macerata aveva rigettato la richiesta di riesame proposta avverso il decreto di sequestro preventivo di crediti di imposta da superbonus emesso dal Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Macerata, in relazione al reato di indebita percezione di erogazioni pubbliche di cui all'art. 316-ter c.p., ovvero di quella norma che, salvo che il fatto costituisca il reato di truffa aggravata previsto dall'art. 640-bis c.p., punisce chiunque mediante l'utilizzo o la presentazione di dichiarazioni o di documenti falsi o attestanti cose non vere, ovvero mediante l'omissione di informazioni dovute, consegue indebitamente, per sé o per altri, contributi, sovvenzioni, finanziamenti, mutui agevolati o altre erogazioni dello stesso tipo, comunque denominate, concessi o erogati dallo Stato, da altri enti pubblici o dalle Comunità europee. Inoltre, la fattispecie rientra tra i reati per cui, ai sensi dell'art. 322-ter c.p., in caso di condanna, è sempre ordinata la confisca dei beni che ne costituiscono il profitto o il prezzo, salvo che appartengano a persona estranea al reato, ovvero, quando essa non è possibile, la confisca di beni, di cui il reato ha la disponibilità, per un valore corrispondente a tale prezzo o profitto. L'accusa era proprio di aver costituito un sodalizio criminale che, per il tramite di società a loro riconducibili e operanti nel settore dell'edilizia, nonché di esperti professionisti, certificava, ricorrendo a documentazione falsa, lavori di ristrutturazione avvenuti ad oggetto il miglioramento energetico e l'adeguamento

Superbonus e frode	
<b>Il caso</b>	Lavori di ristrutturazione eccedenti il reale valore di quelli effettivamente eseguiti onde accedere ai benefici statali rientrati nell'agevolazione del superbonus nella forma dello sconto in fattura Art. 316-ter c.p., indebita percezione di erogazioni pubbliche: "Salvo che il fatto costituisca il reato previsto dall'art. 640-bis, chiunque mediante l'utilizzo o la presentazione di dichiarazioni o di documenti falsi o attestanti cose non vere, ovvero mediante l'omissione di informazioni dovute, consegue indebitamente, per sé o per altri, contributi, sovvenzioni, finanziamenti, mutui agevolati o altre erogazioni dello stesso tipo, comunque denominate, concessi o erogati dallo Stato, da altri enti pubblici o dalle Comunità europee è punito con la reclusione da sei mesi a tre anni"
<b>Il reato</b>	Come affermato da Cass. pen. n. 37138/2023: <ul style="list-style-type: none"> <li>• il reato si consuma nel luogo in cui il soggetto pubblico erogante dispone l'accredito dei contributi, finanziamenti o altre provvidenze in favore di chi ne abbia indebitamente fatto richiesta e non in quello in cui avviene la materiale apprensione degli incentivi</li> <li>• si può procedere al sequestro e alla confisca sia del prodotto, da individuarsi nel credito illecitamente creato, che del profitto del reato, identificato nella cessione del credito stesso</li> </ul>
<b>La decisione della Suprema Corte</b>	

mento antisismico eccedenti il reale valore di quelli effettivamente eseguiti, onde accedere ai benefici statali rientrati nell'agevolazione del superbonus, precisamente nella forma dello sconto in fattura. Ritenedola fondata, e osservando che ai fini della consumazione del reato in esame avrebbe dovuto prescindere dalla compensazione del credito, il Gip aveva disposto sequestro preventivo ai fini della confisca obbligatoria della somma di euro 2.622.508 pari al profitto del reato, in via diretta a carico della società diretta beneficiaria del credito acquisito, e per equivalente, in denaro o beni, a carico dei coindagati. Il provvedimento era stato confermato dal Tribunale del riesame, che aveva osservato, con particolare riguardo alla cessione del credito, che il credito di imposta altro non è che il diritto alla detrazione (cui corrisponde nell'importo) divenuto, per trasformazione, suscettibile di circolare mediante cessione nei termini indicati dalla legge.

**La tesi della difesa.** Nel ricorrere per Cassazione, i difensori eccepevano come il fatto di reato di indebita percezione di erogazioni pubbliche si sarebbe consumato solo per la minor somma di euro 238.293 pari all'importo complessivo dei crediti di imposta portati in detrazione, atteso che la consumazione del reato si verificherebbe nel momento in cui il fornitore e/o cessionario (nell'ipotesi in cui il beneficia-

rio abbia rinunciato all'utilizzo diretto della detrazione a lui spettante per le spese relative agli interventi sostenuti) procedono alla compensazione tra il credito di imposta maturato, per effetto della esercitata opzione da parte del beneficiario, con debiti fiscali di pari importo (essendo tale il momento in cui il soggetto "percepirebbe" ovvero "conseguirebbe il contributo"); mentre il riconoscimento del credito di imposta in favore del fornitore, nell'ipotesi in cui è esercitata l'opzione del c.d. sconto in fattura, e la successiva sua eventuale cessione in favore di un istituto di credito o finanziario, dietro corrispettivo, costituirebbero fasi che si pongono in evidente rapporto di strumentalità con l'utilizzo dei crediti di imposta in compensazione (unico momento in cui si realizzerebbe un danno per lo Stato. Pertanto, il sequestro preventivo del profitto di reato di indebita percezione avrebbe dovuto essere ridotto sino alla concorrenza della somma di Euro 238.293.

**Consumazione del reato, prodotto e profitto confiscabili.** Nel pronunciarsi sul ricorso, la Cassazione ha ribadito che il reato di cui all'art. 316-ter c.p. si consuma nel luogo in cui il soggetto pubblico erogante dispone l'accredito dei contributi, finanziamenti, mutui agevolati o altre provvidenze in favore di chi ne abbia indebitamente fatto richiesta, perché con tale atto si verifica la dispersione del

denaro pubblico, e non in quello in cui avviene la materiale apprensione degli incentivi" (Cass. pen., Sez. VI, n. 9060/2022). Infatti, come già inquadrato dal Tribunale nell'ordinanza impugnata, con il riconoscimento del credito di imposta, immediatamente consumato in quanto l'ente erogatore non è più nella possi-

**Il prodotto del reato rappresenta il frutto dell'attività illecita; il profitto è il lucro che si ricava per effetto della commissione del reato**

bilità di recuperare quanto erogato ed il soggetto beneficiario ha già avuto l'accrescimento del proprio patrimonio. Ciò premesso, la Cassazione ha osservato come il Tribunale avesse spiegato la possibilità di procedere al sequestro sia del prodotto (consistente nel credito illecitamente creato) che del profitto (consistente nella cessione dello stesso) del reato; specificamente, l'ordinanza impugnata aveva correttamente evidenziato che all'illecita operazione contestata all'indagato si ricollegasse, sotto un diverso profilo, sia il sequestro del credito di imposta generato illecitamente, direttamente derivato dalla condotta di cui all'art. 316-ter

c.p. e sottoposto a vincolo reale in via diretta e impeditiva, sia il sequestro preventivo per equivalente del successivo profitto che dalla cessione di tale credito era stato realizzato nel patrimonio dell'indagato e nelle società coinvolte.

**La decisione della Suprema Corte.** A tale proposito, gli Ermellini hanno ricordato come già dal 1996 le Sezioni Unite hanno affermato su un piano generale che "in tema di confisca, il prodotto del reato rappresenta il risultato, cioè il frutto che il colpevole ottiene direttamente dalla sua attività illecita; il profitto, a sua volta, è costituito dal lucro, e cioè dal vantaggio economico che si ricava per effetto della commissione del reato; il prezzo, infine, rappresenta il compenso dato o promesso per indurre, istigare o determinare un altro soggetto a commettere il reato e costituisce, quindi, un fattore che incide esclusivamente sui motivi che hanno spinto l'interessato a commettere il reato" (Cass., Sez. U, n. 9149/1996). Volendo, quindi, schematizzare: il prodotto è il risultato dell'azione criminosa, ovvero la cosa materiale creata, trasformata o acquisita mediante l'attività delittuosa, che con quest'ultima abbia un legame diretto e immediato; si tratta del frutto diretto ed immediato dell'attività criminosa, ossia del risultato ottenuto direttamente con l'attività illecita. Il profitto comporta invece un accrescimento del patrimonio dell'autore del reato ottenuto attraverso la acquisizione la creazione o la trasformazione di cose suscettibili di valutazione economica, corrispondente all'intero valore delle cose ottenute attraverso la condotta criminosa (cfr. Sez. U, n. 31617/2015, che ha precisato che il profitto del reato si identifica con il vantaggio economico derivante in via diretta ed immediata dalla commissione dell'illecito). Prezzo, infine, è il compenso dato o promesso per indurre istigare o determinare un altro soggetto a commettere il reato, quale fattore che incide esclusivamente sui motivi che hanno spinto l'interessato a commettere il reato. Sulla base di queste argomentazioni, la Cassazione ha in definitiva confermato la possibilità di procedere al sequestro e alla confisca sia del prodotto che del profitto del reato, dovendo identificarsi, nel caso in esame, il prodotto nel credito illecitamente creato ed il profitto nella cessione dello stesso. La Suprema Corte ha pertanto rigettato il ricorso e condannato gli indagati al pagamento delle spese processuali.

— Riproduzione riservata —

LA RICERCA EUROPEA

# Più digitali e sostenibili le aziende formato Pnrr

Due dirigenti su tre in Italia esprimono parere favorevole sul NextGenerationEu e si dicono fiduciosi per il rilancio dell'economia  
"Ma vanno semplificate le regole sulle gare"

Marco Frojo

**L**e aziende italiane conoscono bene le potenzialità del Pnrr e ripongono grandi speranze nella sua capacità di ammodernare e rilanciare l'economia italiana; allo stesso tempo però auspicano che le regole per accedere ai fondi vengano semplificate. Sono queste le principali evidenze che emergono dallo studio "NextGenerationEu: verso un sistema Paese innovativo, digitale e sostenibile" di Deloitte, che lo ha realizzato con l'obiettivo di fornire risposte a domande quali: come intendono le aziende italiane sfruttare l'occasione di NextGenerationEU? La sua declinazione nazionale attraverso il Pnrr sta inducendo le imprese a ripensare la propria strategia e relativa pianificazione? Secondo l'indagine, che ha complessivamente coinvolto 1.000 leader di aziende private con più di dieci dipendenti di nove Stati europei (di cui 200 italiani), ben due dirigenti aziendali su tre in Italia esprimono un parere favorevole sul programma NextGenerationEu e sulla sua capacità di generare un impatto positivo sull'intero sistema Paese, contribuendo in particolare allo sviluppo di quelle aree, dove i gap con gli altri Stati membri sono più evidenti e su cui si vuole

puntare per recuperare competitività a livello internazionale. Inoltre, circa uno su due considera il Pnrr come uno strumento essenziale e strategico per il rilancio dell'economia nazionale e il 68% del campione intervistato è convinto che gli interventi in programma al 2026 consentiranno all'Italia di diventare un Paese in grado di attrarre nuovi investimenti, recuperare produttività e migliorare la competitività.

"Questo ottimismo è corroborato anche dal fatto che le aziende italiane, rispetto alle loro controparti europee, dimostrano un grado maggiore di conoscenza e familiarità rispetto al programma NextGenerationEu e, in particolare, al Pnrr – annotano gli analisti di Deloitte – Infatti, mentre il 45% afferma che la propria organizzazione conosce il Pnrr e le sue principali aree d'intervento, solo il 12% non ne ha mai sentito parlare. Le evidenze raccolte sottolineano comunque la necessità di migliorare la comunicazione a livello nazionale e locale, così da incrementare ulteriormente la consapevolezza della comunità imprenditoriale italiana rispetto alle opportunità presentate nel Pnrr e al loro potere trasformativo sia sull'economia nel suo complesso che sulle singole aziende".

Per il 28% del campione, la pro-

pria organizzazione sta già percependo in modo tangibile i primi benefici derivanti dall'implementazione del Pnrr; per il 45% gli interventi previsti dal Pnrr saranno uno stimolo concreto per la transizione dell'azienda verso modelli in cui la sostenibilità, declinata in termini economici, sociali e ambientali, sarà sempre più integrata nel core business. Un terzo dei dirigenti intervistati, inoltre, ha già rivisto e aggiornato la pianificazione strategica della propria azienda in funzione delle opportunità potenzialmente derivanti dal Pnrr. Il 60%, infine, concorda sul fatto che i fondi NextGenerationEu avranno un effetto moltiplicatore sugli investimenti privati delle aziende, generando quindi potenziali allargamenti con ricadute positive non solo per la singola organizzazione, ma anche per l'intero sistema Paese. "Tuttavia, il 79% delle aziende gradirebbe anche un più diretto e maggiore supporto all'imprenditorialità nel breve termine da parte dell'Ue e delle istituzioni nazionali, ad esempio, attraverso ulteriori e più specifici sovvenzioni, incentivi e sussidi diretti", si legge nel rapporto.

Ad un grande entusiasmo nei confronti del Pnrr, non corrisponde però un'alta partecipazione da parte

delle aziende ai bandi del piano. Solo il 2% delle imprese italiane ha già presentato una domanda. Le cose potrebbero però cambiare perché due aziende su tre si dicono interessate a prender parte ai bandi e il 22% del campione ha già identificato le gare a cui intende partecipare. Secondo Deloitte questo dato, molto contenuto, è giustificato da fattori quali il numero limitato di gare aperte, la loro distribuzione temporale e i requisiti d'accesso.

I requisiti amministrativi-qualitativi previsti dalle gare, per esempio, sono considerati troppo specifici o poco chiari dal 57% degli intervistati. Per il 44% dei dirigenti pesa poi l'assenza di adeguate informazioni e una loro eccessiva frammentazione. Infine, le aziende ritengono che il periodo di ammissibilità della spesa risulti troppo breve (43%) e le scadenze amministrative, connesse al bando e alla sua realizzazione, troppo compresse (32%). Non stupisce dunque che circa quattro dirigenti aziendali su dieci si aspettino un maggiore supporto e presenza da parte delle istituzioni preposte lungo tutto il processo di partecipazione ai bandi.

“La nostra ricerca evidenzia come le organizzazioni italiane sostengano con entusiasmo il programma NextGenerationEu e la sua declinazione locale in termini di riforme e i piani d'investimento verso maggiori livelli di resilienza, innovatività e sostenibilità dell'economia nazionale – spiega in conclusione l'indagine di Deloitte – Tuttavia, l'imprenditoria italiana evidenzia anche delle aree d'attenzione e possibile preoccupazione, che potrebbero minare le ambizioni del programma. In primo luogo, emerge un interesse molto marcato verso forme di sostegno dirette alle aziende nel breve termine siano esse nazionali o comunitarie. In secondo luogo, in presenza di programmi europei di più ampio respiro, le organizzazioni stesse richiedono maggiore reattività delle istituzioni coinvolte e processi più snelli e ottimizzati per lo sviluppo e la successiva esecuzione degli stessi”.

© RIPRODUZIONE RISERVATA

79

Percentuale di aziende che vuole maggiore supporto

2

Solo il 2% delle imprese italiane ha già presentato domanda

68


Il 68% del campione pensa a una spinta positiva per l'Italia

28

Per il 28% la propria organizzazione sta percependo benefici

## IL CAMPIONE

L'indagine ha complessivamente coinvolto 1.000 leader di aziende private con più di dieci dipendenti di nove Stati europei






INUMERI

**LA PARTECIPAZIONE AI BANDI DI GARA DEL PNRR  
LE PRINCIPALI SFIDE NEL PROCESSO**

**Quali pensa siano le principali sfide nel partecipare a bandi di gara promossi dal PNRR?**




FONTE: DELOITTE, 2023



INUMERI

**L'INTERVENTO DELL'UNIONE EUROPEA  
LE AREE DI MIGLIORAMENTO**

**Quali sono gli errori che l'UE deve evitare  
per gestire al meglio futuri momenti di incertezza?**



FONTE: DELOITTE, 2023



ILDATO

**RIPRESA E RESILIENZA  
DESTINATO A ROMA  
UN QUARTO DELLE RISORSE**

Il fulcro del programma NextGenerationEu è il "Dispositivo per la Ripresa e la Resilienza", con cui l'Ue ha messo a disposizione degli Stati membri 723,8 miliardi di euro in sovvenzioni (338 miliardi) e prestiti (385,8 miliardi) per il rilancio e la modernizzazione delle loro economie. Per accedere a tali risorse, gli Stati membri hanno dovuto redigere il Pnrr per specificare come intendono investire i fondi nel rispetto delle linee guida stabilite dalla Commissione. Il nostro Paese è il maggior beneficiario del programma in termini assoluti con circa il 25% del totale delle risorse.

159329



① Next GenerationEu è il progetto varato dall'Unione europea

PROFESSIONISTI

**Per il cambiamento climatico richieste nuove competenze**

Il cambiamento climatico impatta sui professionisti: nascono esperti in complessità o progettisti degli spazi marini. Nuove competenze anche per avvocati e commercialisti.

**Carbonaro e Voci** — a pag. 14

A cura di

**Maria Chiara Voci**

La crisi ambientale, il cambiamento climatico, la pandemia: le emergenze della contemporaneità sono alla base di una evoluzione delle professioni, chiamate a formarsi per rispondere a nuovi bisogni. La flessibilità non è l'unica capacità richiesta: occorre imparare nuovi metodi per leggere i contesti, individuare le dinamiche e affrontarle. Accanto alla specializzazione, c'è bisogno di visioni ampie e interprofessionalità, per mettere a fuoco tutti i risvolti di ogni situazione da fronteggiare. Che si tratti di una controversia legale per gli avvocati, di una consulenza per i commercialisti o di un progetto per architetti e ingegneri.

La domanda di nuova formazione arriva dal basso. Da professionisti desiderosi di reinventarsi. Per questo, da Venezia a Roma, da Napoli a Trento, da Bolzano a Pescara, enti di formazione privati e università propongono master innovativi e nuovi indirizzi che guardano al futuro.

**L'evoluzione delle professioni**

Formare esperti di acqua ed energia rinnovabile; mobilità sostenibile in ambienti costieri; restauro e conservazione dei beni in aree di crisi climatica e ambientale; pianificazione e progettazione degli spazi marini. La sfida parte da Venezia, che nell'anno accademico 2024-2025 lancerà per le professioni post politecniche nuovi percorsi di laurea che formano ad affrontare il cambiamento climatico. Non si tratta di creare nuove professioni. Piuttosto di allargare le competenze di quelle già esistenti, attraverso un percorso inter ateneo, che trascende i confini delle singole facoltà. «Siamo nell'era della post-sostenibilità e del disequilibrio - spiega Benno

# Le professioni in evoluzione: focus sul cambiamento climatico

Gli scenari. Servono pianificatori degli spazi marini, esperti di mobilità sostenibile in ambienti costieri e consulenti per la complessità. Nei ruoli «tradizionali» sono necessarie competenze interprofessionali

Albrecht, rettore dell'università Iuav di Venezia, di ritorno dall'Assemblea generale delle Nazioni Unite, dove il 22 settembre ha parlato di sviluppo in ottica Agenda 2030 -. Affrontare il mercato del lavoro significa confrontarsi con situazioni di continua emergenza in una nuova normalità. Venezia, per la sua stessa fragilità, è stata storicamente un territorio di sperimentazione. Nell'ottica di mantenere viva questa peculiarità favorire il ripopolamento della città attirando più studenti, abbiamo deciso di puntare su corsi di grande richiamo per i giovani e proiettati al futuro». L'ateneo lavora a stretto contatto con la Fondazione Venezia Capitale mondiale della sostenibilità e le altre università della città e si sta confrontando con il ministero sulla possibilità di istituzionalizzare nuove figure professionali. «In tutti i casi - conclude il rettore - si tratta di umanizzare di nuovo le professioni tecniche e specialistiche e di fornire una nuova capacità progettuale orizzontale e non solo verticale, utile a consulenti di privati, imprese, amministrazioni, enti e organizzazioni complesse».

**Gli studi di futuro e complessità**

Che si tratti di avvocati, commercialisti, architetti, ingegneri, esperti di comunicazione o consulenti, una delle sfide più impegnative è adottare uno sguardo sistemico. La complessità va affrontata da esperti di sistemi complessi. Una competenza che si può acquisire con corsi specifici, post-laurea o diploma. Se all'estero sono erogati anche dalle università, in Italia sono appannaggio di iniziative private. Fra tutti, il Complexity Institute, associazione di promozione sociale fondata nel 2010 da Marinella De Simone e Dario Simoncini. Il Master Complexity management è un corso annuale (in partenza in questi giorni)

che insegna a cogliere le interconnessioni fra eventi, persone e fenomeni. «Insegniamo a cambiare il punto di vista - commenta De Simone -. Perché non esiste mai un bene o un male assoluto, ma ci sono sempre effetti e controeffetti da considerare».

**La progettazione post Covid**

Dalla progettazione fisica di un manufatto alla progettazione dell'aria. Il post-pandemia fa emergere nuove capacità. Fra tutte, quelle di figure tecniche (solitamente ingegneri) che studiano la fluidodinamica dell'aria nei luoghi indoor.

La materia è insegnata in Ingegneria da anni, ma oggi entra nelle facoltà di architettura. A partire da Roma Tre, dove il 6 ottobre debutta un corso semestrale tenuto dall'architetto Leopoldo Busa sulla qualità dell'aria indoor. Progettare il legno e i nuovi materiali sostenibili per la decarbonizzazione della città è un'altra sfida: a Venezia, per gli studenti della magistrale parte il 18 ottobre un corso di progettazione con il legno. Così accade anche a Bolzano, con un nuovo corso di laurea professionalizzante.

Infine, si afferma sempre di più la progettazione "biofilica degli spazi" per ricreare in ambiente artificiale le atmosfere della natura. A Bolzano è appena conclusa la seconda edizione del Biophilia Camp: il corso, organizzato da Living Future Europe, forma in una full immersion nella natura di cinque giorni professionisti italiani ed esteri in un'esperienza che combina biologia e agile management, architettura e psicologia, ingegneria e sostenibilità rigenerativa. Sul medesimo tema, l'Unicusa no ha lanciato quest'anno il primo master in Biophilic Design.

© RIPRODUZIONE RISERVATA



**A Venezia percorsi di laurea per il climate change. In partenza anche il master per i sistemi complessi**



**Nuovi saperi.**  
Decarbonizzazione e biofilia: le frontiere di architettura e design



# Iscro 2023 in chiusura: indennità per meno di 5mila professionisti

**Sostegni al reddito.** Domande per l'assegno ancora fino a fine mese. La misura si è autofinanziata con 57 milioni versati dagli iscritti alla gestione separata Inps, ma i molti paletti limitano l'accesso

**Valeria Uva**

**U**ltimi giorni per richiedere la Iscro, l'indennità di "disoccupazione" per i professionisti iscritti alla gestione separata, in scadenza quest'anno, finora ottenuta da meno di 5mila soggetti. Mentre si accende il dibattito per la sua eventuale proroga o la conferma strutturale.

C'è tempo fino al 31 ottobre per richiedere all'Inps la Iscro (indennità straordinaria di continuità reddituale), per il 2023 attraverso il portale Inps. Come è accaduto per il 2022, dopo questa data l'ente previdenziale chiuderà la piattaforma telematica. Sempre in quella data, quindi, si chiuderà anche la fase sperimentale di debutto dell'Iscro, prevista dal 2021 al 2023, ma partita nel 2022.

## I requisiti di accesso

Riservata ai professionisti della gestione separata Inps attivi da almeno quattro anni, l'indennità spetta a chi nell'anno precedente la domanda ha ottenuto un reddito (che deve essere certificato dall'agenzia delle

Entrate) non oltre gli 8.972 euro. In calo rispetto alla media degli ultimi tre anni di almeno il 50 per cento. Il richiedente non deve neanche percepire il reddito di cittadinanza o

pensione. Né essere iscritto ad altro ente previdenziale.

## Quanto vale

L'assegno vale il 25% dell'ultimo reddito certificato e comunque tra i 275,38 euro e gli 881,23 euro al mese. Per massimo di sei mesi, una sola volta nel triennio che si chiude quest'anno.

## I risultati

È molto ristretto il numero dei beneficiari. Secondo l'ultimo rapporto Inps sono stati 3.800 nel 2022 e solo 900 nel 2023 (a finestra quasi chiusa). Su una platea potenziale quantificata dall'ente in oltre 48mila professionisti iscritti nel 2022 alla gestione separata (di cui il 46% donne). Molte, circa 2.500, le domande respinte nel solo 2022 per mancanza di uno dei requisiti.

L'Iscro si autofinanzia tramite una aliquota aggiuntiva versata dagli stessi professionisti: per il primo anno era pari allo 0,26% dei contributi, salita allo 0,51% dal 2022. Secondo una prima analisi di Confcommercio professioni si scopre che l'Iscro ha fruttato finora un piccolo tesoretto proprio grazie alle poche domande accolte: nel 2021 a fronte di 9,7 milioni versati, la spesa si è fermata a 4,7; l'anno dopo il raddoppio dell'aliquota ha "fruttato" 21 milioni contro i cir-

ca 12 spesi. Quest'anno l'Inps prevede un avanzo di circa 17 milioni che porterebbero il totale del "tesoretto" a 31 milioni sui 57 versati dagli iscritti.


## Il futuro

Il dibattito sul destino della Iscro è aperto: in vista della manovra il Governo ha chiesto a sindacati e associazioni di categoria osservazioni per valutare l'estensione oltre il 2023 dell'indennità. «L'idea di una misura per i professionisti in difficoltà è un primo passo verso l'universalità di sostegni ai lavoratori in difficoltà – commenta Anna Rita Fioroni, presidente di Confcommercio professioni – però i risultati ci dicono che qualcosa non ha funzionato: o vanno allargati i requisiti per accedere, oppure va ridotta l'aliquota che grava sui professionisti». Una «estensione delle prestazioni» è anche la richiesta di Assoprofessionisti.

Del tutto contraria alla misura in sé è, invece, la presidente Colap, Emiliana Alessandrucchi: «Inutile applicare agli autonomi gli stessi strumenti validi per i dipendenti; se si fattura meno di 8mila euro, non saranno 600 euro di indennità a salvare la professione. Meglio puntare su politiche attive di riqualificazione che con Iscro non sono mai partite».

© RIPRODUZIONE RISERVATA

**Associazioni divise sul futuro dell'aiuto che, salvo proroghe, è destinato a finire quest'anno**



## Professioni 24

### Gestione dello studio

# 0,51%

#### ALIQUOTA ISCRO 2022-23

L'indennità straordinaria di continuità reddituale è autofinanziata dagli iscritti alla gestione separata Inps che versano lo 0,51% di contribuzio-

ne aggiuntiva (nel 2021 era lo 0,26%). Nei tre anni di sperimentazione il gettito è stato di circa 60 milioni a fronte di una spesa di circa 27 milioni di euro

#### L'IDENTIKIT

1

##### BENEFICIARI

###### I professionisti Inps

L'IsCro è riservata ai professionisti iscritti alla sola gestione separata Inps con partita Iva aperta da almeno quattro anni. Avviata solo per il periodo 2021-23, si finanzia con un'aliquota a carico di tutti gli iscritti

2

##### REQUISITI

###### Limiti di reddito

Nell'anno precedente la domanda il reddito non deve superare gli 8.972,04 euro. Occorre dimostrare un calo di almeno il 50% del reddito rispetto ai tre anni precedenti la domanda

3

##### IMPORTI

###### Minimi e massimi

L'indennità va da 275,38 a 881,23 euro al mese una tantum nel triennio per un massimo di sei mesi. Ed è pari al 25% su base semestrale dell'ultimo reddito certificato

*Le indicazioni per applicare il corretto trattamento contabile alle società tra professionisti*

# Stp al test di tipologia di reddito e dell'imputazione dei ricavi

Pagine a cura

DI GIOVANNI VALCARENCHI  
E RAFFAELE PELLINO

**S**ocietà tra professionisti a caccia di identità. Infatti, benché la legge delega abbia aperto alla neutralità fiscale delle operazioni di aggregazione e riorganizzazione degli studi professionali (comprese quelle riguardanti il passaggio da associazioni professionali a società tra professionisti), per le società tra professionisti restano ancora aperte non poche questioni: ecco come venirne a capo. Sul piano soggettivo, la Stp può essere costituita anche nelle forme tipiche di società produttive di reddito di impresa (società di persone, società di capitali nonché società cooperative). Sul piano oggettivo, invece, possono assumere la qualifica di Stp le società il cui atto costitutivo prevede l'esercizio in via esclusiva dell'attività professionale da parte dei soci e l'ammissione, in qualità di soci, dei soli professionisti iscritti a ordini, albi e collegi, ovvero di soggetti non professionisti soltanto per "prestazioni tecniche" o per finalità di investimento (soci di capitale), sempreché il

numero dei soci professionisti e la partecipazione al capitale sociale degli stessi sia tale da determinare la maggioranza di due terzi nelle deliberazioni o decisioni dei soci. In merito alla tipologia di reddito a cui le Stp costituite in forma di società commerciali sono assoggettate, nella risposta a interpellato 107/E/2018, viene precisato che occorre far riferimento al combinato disposto degli articoli 6, comma 3, e 81 del Tuir, i quali collegano la tipologia reddituale alla natura giuridica del contribuente. Così, per le società tra professionisti che assumono la veste di snc e sas in contabilità ordinaria nonché le società commerciali di cui alle lett. a) e b) dell'articolo 73 co. 1 del Tuir, il reddito prodotto è qualificabile come reddito d'impresa, con applicazione del principio di competenza. Diversamente, nel caso in cui le Stp siano costituite in forma di società semplice, il relativo reddito rientra tra quello di lavoro autonomo, alla stregua delle associazioni tra professionisti e degli studi associati. Ciò premesso, un aspetto che assume particolare rilevanza ai fini contabili concerne il momento di ultimazione della prestazione. L'individuazione di tale

momento consente l'imputazione del ricavo all'esercizio di competenza. Così, se una prestazione viene ultimata prima della chiusura dell'esercizio sociale, il relativo ricavo è di competenza di tale esercizio ancorché il pagamento della fattura avvenga nell'esercizio successivo. In tale eventualità, occorre rilevare al 31 dicembre l'intero valore della prestazione quale ricavo riportando in contabilità la scrittura "fatture da emettere" a "ricavi". Laddove la prestazione sia ultima nell'esercizio successivo a quello di avvio, questa è di competenza dell'esercizio in cui viene terminata. Così, per esempio, una consulenza iniziata in un dato anno e terminata nell'anno successivo non comporta alcuna rilevazione contabile alla fine del primo esercizio in quanto il ricavo sarà totalmente di competenza dell'anno di ultimazione. Altro esempio è quello della redazione di una perizia (con compenso di 3.000 euro) a cavallo di due esercizi. Alla fine del primo esercizio non si rileva, per competenza, alcun ricavo per l'attività svolta, mentre gli eventuali costi (per esempio 200 euro) sostenuti nell'esercizio verranno sospesi, in quanto correlati ai ricavi.

vi. In mancanza di ultimazione della prestazione i costi vengono "rettificati" in modo tale che il conto economico non risulti interessato dagli stessi. Nell'esercizio successivo si procede alla rilevazione dei ricavi connessi alla prestazione professionale (per 3.000 euro) nonché dei costi (per esempio 800 euro) sostenuti nel corso dell'esercizio. Inoltre, in virtù della ultimazione della prestazione, i costi sospesi nel precedente anno acquisiscono rilevanza. In tal modo, nel conto economico dell'esercizio di ultimazione della prestazione si provvede, da una parte, all'iscrizione dell'intero compenso e, dall'altra, in contropartizione, dell'intero importo dei costi sostenuti nei due esercizi (200+800=1.000). Tuttavia, la presenza di "acconti" (da considerarsi quale debito e non ricavo) comporta che in contropartita del conto crediti v/clienti sia rilevato un debito e che successivamente, con l'ultimazione della prestazione, sia rilevato l'intero ricavo. L'Iva segue i pagamenti (eccetto la fattura anticipata) e l'acconto viene imputato al momento della rilevazione del debito, mentre l'ammontare a saldo rileva con l'ultimazione del servizio.

© Riproduzione riservata

## La competenza complica la gestione

<b>Quando si produce reddito di impresa</b>	Le Stp organizzate sotto forma di società commerciali producono, in ottica fiscale, reddito di impresa anche se l'oggetto dell'attività svolta è regolato dalla disciplina delle libere professioni
<b>Applicazione della competenza</b>	Nella determinazione del reddito di impresa si utilizza, salvo deroghe, il criterio della competenza, con la conseguenza che le prestazioni di servizi rilevano al momento della ultimazione delle stesse, a prescindere dal momento del pagamento
<b>Le prestazioni professionali tipiche dei commercialisti</b>	Spesso accade che le prestazioni tipiche delle professioni contabili prevedano la loro ultimazione nell'anno successivo a quello di riferimento; la vicenda si complica nel caso di assunzione di incarichi onnicomprensivi di più adempimenti contabili e fiscali
<b>L'irrilevanza degli acconti ricevuti</b>	Dovendosi applicare il criterio della competenza, eventuali acconti ricevuti dai clienti rilevano solo come poste di natura finanziaria; analogamente, prestazioni già ultimate ma non incassate determina l'obbligo di pagamento delle imposte

## Obblighi informativi per conferimenti ed esecuzione dell'incarico

Tenuto conto della distinzione fra esercizio della professione ed esecuzione della prestazione, il primo svolto in forma individuale o in forma associata e comune, la seconda svolta esclusivamente dal professionista, il legislatore ha lasciato alla disciplina regolamentare la possibilità di normare gli obblighi informativi che incombono sulla società nonché le modalità di conferimento dell'incarico professionale; in particolare, l'articolo 4 del dm 34/2013 sancisce gli obblighi di informazione a carico della società professionale. Quest'ultima, infatti, al momento del primo contatto con il cliente, anche tramite il socio professionista, deve fornire le seguenti informazioni: a) diritto del cliente di chiedere che l'esecuzione dell'incarico conferito sia affidata a uno o più professionisti scelti dallo stesso cliente. A tale fine, la società deve consegnare al

cliente l'elenco scritto dei soci professionisti, corredata dall'indicazione dei titoli o delle qualifiche professionali di ciascuno di essi e l'elenco dei soci con finalità di investimento; b) possibilità che l'incarico professionale conferito alla società sia eseguito da ciascun socio in possesso dei requisiti per l'esercizio dell'attività professionale; c) esistenza di situazioni di conflitto d'interesse tra cliente e società, che siano anche determinate dalla presenza di soci con finalità d'investimento. È, dunque, previsto l'obbligo di consegnare al cliente l'elenco dei singoli soci professionisti, con l'indicazione dei titoli e delle qualifiche professionali di ciascuno nonché l'elenco dei soci con finalità d'investimento (soci di capitale). Così, la prova dell'adempimento degli obblighi di informazione prescritti e il nominativo del professionista o dei professionisti

eventualmente indicati dal cliente devono risultare da un "atto scritto". Nell'esecuzione dell'incarico ricevuto, il socio professionista può avvalersi, sotto la propria direzione e responsabilità, della collaborazione di "ausiliari" e, solo in relazione a particolari attività, caratterizzate da sopravvenute esigenze non prevedibili, può avvalersi di sostituti. Ciò detto, ferma la responsabilità disciplinare del socio professionista, la società professionale risponde disciplinarmente delle violazioni delle norme deontologiche dell'ordine al quale risulta iscritta. Se la violazione deontologica commessa dal socio professionista è ricollegabile a direttive impartite dalla società, la responsabilità disciplinare del socio concorre con quella della società. Resta fermo poi, anche per le Stp, l'obbligo di stipulare una polizza assicurativa diretta alla copertura dei

rischi derivanti dalla responsabilità civile per i danni causati ai clienti dai singoli soci professionisti nell'esercizio dell'attività professionale. Le polizze possono essere stipulate dalla società tra professionisti anche a favore dei singoli soci che, dotati di una propria abilitazione Entratel, intendono essere iscritti nell'elenco dei soggetti abilitati al rilascio del visto di conformità sulle dichiarazioni. All'atto della stipula della polizza occorrerà, dunque, tener conto dell'attività svolta da ogni singolo socio assicurato e del numero complessivo dei clienti fruitori del visto di conformità, adeguando la stessa nel caso in cui vi sia, nel corso tempo, un incremento dei clienti. Non rileva, invece, il fatto che il socio utilizzi o meno l'abilitazione Entratel della Stp per l'invio della dichiarazione vistata (interpello n. 335/E/2023).

— © Riproduzione riservata —

# Decidono i soci professionisti

Una peculiarità delle Stp concerne le categorie di soci ammessi alla società. In base all'articolo 10, comma 4, lett. b) della l. n. 183/2011 l'atto costitutivo della società tra professionisti può prevedere l'ammissione in qualità di soci: a) dei soli professionisti iscritti a ordini o collegi, anche in differenti sezioni, nonché dei cittadini degli Stati membri dell'Unione europea, purché in possesso del titolo di studio abilitante; b) di soggetti "non professionisti" soltanto per prestazioni tecniche o per finalità di investimento. Così, se i soci per "prestazioni tecniche" si occupano solo di mansioni "ancillari" rispetto all'attività della Stp e tali comunque da non assurgere a elemento dell'oggetto sociale (per esempio, gestione dei sistemi informatici o delle risorse umane), i soci per "finalità di investimento" apportano capitale alla società al solo scopo lucrativo purché siano in possesso dei requisiti di onorabilità previsti per l'iscrizione all'albo professionale cui la società è iscritta: non aver riportato condanne definitive per una pena pari o superiore a due anni di reclusione per la commissione di un reato non colposo e salvo

che non sia intervenuta riabilitazione e non essere stati cancellati da un Albo professionale per motivi disciplinari. Per impedire che i soci non professionisti prendano il sopravvento all'interno delle Stp, il legislatore ha previsto che il numero dei soci professionisti e la loro partecipazione al capitale sociale sia tale da determinare la maggioranza dei due terzi nelle deliberazioni o decisioni dei soci. Il venir meno della maggioranza dei due terzi dei soci professionisti costituisce causa di scioglimento della società. Altro aspetto di cui tener conto concerne la possibilità di costituire "società multidisciplinari" ossia società tra professionisti costituite per l'esercizio di più attività professionali. La società multidisciplinare è iscritta presso l'albo o il registro tenuto dall'ordine o collegio professionale relativo all'attività individuata come prevalente nello statuto o nell'atto costitutivo. A tal riguardo, è doveroso precisare come i soci non sono obbligati a individuare l'attività prevalente, essendo quest'ultima una scelta del tutto di-

screzionale, con il corollario che, qualora una delle attività dedotte nell'oggetto sociale non sia connotata in termini di prevalenza, la Stp multidisciplinare dovrà essere iscritta negli albi di appartenenza dei singoli professionisti. Ciò posto, con il "Pronto ordini" 51/2023 il Cndcec ha stabilito che non è consentita l'iscrizione, ovvero il mantenimento di iscrizione, di Stp multidisciplinari se nella compagine sociale non sia presente almeno un socio professionista legalmente abilitato all'esercizio delle professioni individuate nell'oggetto sociale. In considerazione di quanto disposto dagli articoli 10 co. 4 della l. 183/2011 e 1 co. 1 del dm 34/2013, infatti, l'attività professionale dedotta nell'oggetto sociale della Stp deve necessariamente essere quella esercitata dai soci professionisti. Pertanto, viene esclusa la possibilità di iscrivere come Stp multidisciplinare una società i cui soci erano tutti iscritti all'Albo dei commercialisti ma il cui oggetto sociale include l'esercizio di attività riconducibili ad altre professioni, tra cui quella di avvocato. Al riguardo si osserva che per il Cndcec l'esercizio dell'attività forense in forma societaria è riservata in via esclusiva alle società tra

avvocati. Non è, pertanto, consentito alle società multidisciplinari esercitare l'attività forense in forma societaria; ciononostante, è possibile, che un avvocato partecipi a una Stp multidisciplinare senza però poter comunque esercitare all'interno di tali società la tipica e riservata attività forense (parere Consiglio nazionale forense n. 5853/2022). Come chiarito dal pronto ordini, nel caso in cui la società tra professionisti sia partecipata da una srl (in qualità di socio investitore) a sua volta partecipata da due società fiduciarie appare opportuno che l'Ordine verifichi la composizione della compagine societaria delle società fiduciarie che detengono le partecipazioni della srl così da evitare che possa essere eluso, ancorché indirettamente per tramite della partecipazione alle società fiduciarie socie della srl, il divieto espresso nell'articolo 10, co. 6 della l. n. 183/2011. La regola sull'incompatibilità determinata dalla partecipazione contemporanea a più Stp sembra trovare applicazione rispetto a tutti i soci, indipendentemente dal ruolo assunto all'interno della Stp, vale a dire senza distinguere tra soci professionisti, soci per prestazioni tecniche o soci per finalità di investimento.

## Le principali caratteristiche

<b>Forma societaria</b>	La società è costituita secondo i modelli societari regolati dai titoli V e VI del libro V del codice civile e tenuto conto delle disposizioni dell'articolo 10, della L. 183/2011, avente a oggetto l'esercizio di una o più attività professionali (anche a carattere multidisciplinare) per le quali sia prevista l'iscrizione in appositi albi o elenchi regolamentati nel sistema ordinistico
<b>Soci</b>	È consentita l'ammissione in qualità di soci anche a non professionisti, ma l'atto costitutivo deve prevedere che il numero di soci professionisti e la loro partecipazione al capitale sociale sia tale da determinare la maggioranza di due terzi nelle deliberazioni o nelle decisioni dei soci
<b>Incarico</b>	Al fine di garantire che le prestazioni siano eseguite da soci in possesso dei requisiti richiesti per l'esercizio della professione, sono imposti alla società precisi obblighi di informazione del cliente
<b>Polizza assicurativa</b>	La società deve stipulare una polizza assicurativa per la copertura dei rischi derivanti dalla responsabilità civile per i danni causati ai clienti dai singoli soci professionisti nell'esercizio dell'attività professionale

*Il numero dei soci professionisti e la loro partecipazione al capitale sociale deve essere tale da determinare la maggioranza dei due terzi nelle deliberazioni o decisioni dei soci. Il venir meno della maggioranza dei due terzi dei soci professionisti costituisce causa di scioglimento della società*

## In slalom tra i vincoli per evitare i casi di incompatibilità

Incompatibile la partecipazione contemporanea a più società professionali. Unico vincolo imposto ai soci dalla norma è, infatti, l'incompatibilità nel partecipare ad altre società professionali. Ciò è stabilito dagli articoli 10 co. 6 della l. 183/2011 e 6 co. 1 del dm 34/2013, con estensione dell'ambito di applicazione di tale incompatibilità anche alle società "multidisciplinari" e a tutta la durata dell'iscrizione della società all'ordine di appartenenza. Nel "Pronto ordini" n. 132/2023, il Cndcec ha precisato che l'incompatibilità derivante dalla contemporanea partecipazione a più società tra professionisti è da intendersi limitata alla partecipazione a Stp costituite in base alla norma interna. Detta incompatibilità viene meno alla data in cui si realizza una delle diverse ipotesi di scioglimento del rapporto sociale (recesso, esclusione del socio o trasferimento dell'intera partecipazione alla società tra professionisti).

La norma, tuttavia, non chiarisce l'ambito soggettivo di applicazione di tale limitazione (soci professionisti, soci di capitale o entrambi). Dalla relazione illustrati-

va al decreto si rileva come il legislatore abbia inteso estendere la disposizione in esame a tutti i soci. In tale direzione anche la circolare n. 33/IR/2013 (e il "Pronto ordini" n. 16/2022 nonché diversi interventi del Notariato) secondo cui l'assenza di specificazioni in ordine alla qualifica del socio rispetto al quale l'incompatibilità va misurata fa propendere per un'interpretazione rigorosa della disposizione e conduce a sostenere che la regola sull'incompatibilità determinata dalla partecipazione contemporanea a più Stp trovi applicazione rispetto a tutti i soci, indipendentemente dal ruolo, senza procedere a distinzione tra soci professionisti, soci per prestazioni tecniche o soci per finalità di investimento. Secondo il Cndcec, al socio professionista resta consentito lo svolgimento dell'esercizio della professione in forma individuale o associata. Il regolamento prevede, tuttavia, uno specifico regime di incompatibilità per il socio di capitale. Questi, infatti, può far parte di una società professionale solo quando: a) è in possesso dei requisiti di "onorabilità" previsti per l'iscrizione all'albo professionale cui la società è iscrit-

ta; costituisce requisito di onorabilità la mancata applicazione, anche in primo grado, di misure di prevenzione personali o reali; b) non abbia riportato condanne definitive per una pena pari o superiore a due anni di reclusione per la commissione di un reato non colposo e salvo che non sia intervenuta riabilitazione; c) non sia stato cancellato da un albo professionale per motivi disciplinari.

Tale incompatibilità riguarda non solo il socio-persona fisica ma anche i legali rappresentanti e gli amministratori delle società che rivestono la qualità di socio di capitale della società professionale. Integrano illecito disciplinare per la Stp e per il singolo professionista, il mancato rilievo o la mancata rimozione di una situazione di incompatibilità, desumibile anche dalle risultanze dell'iscrizione all'albo o al registro tenuto presso l'ordine o il collegio professionale. Ai fini della verifica dell'incompatibilità è prevista l'iscrizione della società nel registro delle imprese, nella "sezione speciale" istituita dal dlgs 96/2001 (con funzione di certificazione anagrafica e di pubblicità notizia).

— © Riproduzione riservata —

FISCO E IMMOBILI

## Bonus casa, lo stop alle cessioni spiazza il 25% dei beneficiari

Con lo stop alle cessioni il 25% dei contribuenti che hanno venduto finora i bonus casa alle banche è destinato a scivolare nell'incapienza. La perdita media annua, calcolata dal Caf Acli su 78mila contribuenti, è di 3.507 euro per chi è totalmente incapiente e di 10.021 euro per i parzialmente incapienti.

**Aquaro e Dell'Oste** — a pag. 6

# Con lo stop alle cessioni bonus casa in fumo per il 25% dei beneficiari

**Il quadro.** Grandi differenze tra agevolazioni: per il Caf Acli il 95% dei crediti derivanti da superbonus è stato trasferito da contribuenti incapienti

Pagina a cura di

**Dario Aquaro  
Cristiano Dell'Oste**

Con lo stop alle cessioni il 25% dei contribuenti che hanno venduto i bonus casa sarebbe spiazzato. E non riuscirebbe più a usare – in tutto o in parte – le agevolazioni nella dichiarazione dei redditi.

La perdita media annua sarebbe di 3.507 euro per i contribuenti totalmente incapienti (quelli che hanno un'irpef pari a zero) e di 10.021 euro per i parzialmente incapienti (coloro che dichiarano un'imposta insufficiente ad assorbire l'ammontare del bonus). Una perdita da moltiplicare per il numero di rate annue in cui si recupera il bonus (mediamente cinque).

Sono proiezioni su dati reali, elaborati su una platea di oltre 78mila clienti del Caf Acli che hanno presentato il modello 730 e hanno ceduto almeno un credito d'imposta per lavori edilizi. Mentre ancora si discute sulle sorti del superbonus e sulla stretta alle cessioni arrivata a febbraio con il Dl 11/2023, l'incrocio tra crediti d'imposta e dichiarazioni dei redditi permette di capire cosa potrebbe accadere in futuro ai conti delle famiglie. Quanto ai conti pubblici, invece, l'ultima fotografia l'ha scattata la Nadev approvata la scorsa settimana dal Consiglio dei ministri: superbonus e altri sgravi edilizi hanno zavorrato le casse dello Stato, frenando la discesa del debito e pesando per lo 0,9% sul deficit 2023 (che sale così al 5,3 per cento).

### Quando l'irpef è sufficiente

A prima vista, il 25% di contribuenti spiazzato dallo stop alle cessioni può sembrare una percentuale bassa. Dopotutto, c'è un 75% che sarebbe riuscito a sfruttare i bonus anche senza poterli trasferire a una banca o, tramite lo sconto in fattura, all'impresa che ha eseguito i lavori. Se però guardiamo gli

importi medi, questo 75% di contribuenti "capiienti" ha speso relativamente poco per i lavori (circa 12mila euro) e ha una rata media di appena 802 euro, che può essere scaricata senza difficoltà dall'imposta netta (7.300 euro).

La spesa media – con ogni probabilità – è condizionata dalla presenza di quote riferite a lavori condominiali. Inoltre, una rata poco superiore a un decimo della spesa indica che la maggior parte delle agevolazioni utilizzate è a recupero decennale: bonus ristrutturazioni ordinari (50%), ecobonus o, al limite, bonus facciate (90-60%).

A ben vedere, perciò, l'elevata percentuale di contribuenti capienti dimostra quanto la cessione del credito e lo sconto in fattura siano stati usati dal 2020 anche per gli interventi edilizi di taglia minore, incentivati dalle detrazioni ordinarie.

In vista del 2024, lo stop alle cessioni – in linea di principio – non impedirà di sfruttare in dichiarazione dei redditi i bonus ordinari per lavori da eseguire su singole unità immobiliari. Rischiano però di non partire affatto molti cantieri

in condomino, dove potrebbero esserci contribuenti incapienti che si oppongono alla delibera o, comunque, proprietari che – pur avendo capienza – votano «no» perché non possono o non vogliono anticipare la spesa.

### Il danno agli incapienti

Tra i contribuenti incapienti, balza all'occhio il peso del superbonus. Con una spesa che si attesta a quasi 27mila euro tra i totalmente incapienti e a 75mila euro tra i parzialmente incapienti. E che sale a 88mila e 160mila euro considerando coloro che hanno ceduto i bonus più ricchi (il 20% della platea).

A questi livelli di spesa, la cessione diventa indispensabile. Altrimenti si arriva a sprecare agevolazioni fiscali fino a 32mila euro all'anno (per quattro anni).

### Il peso del superbonus

Di fatto, il 95% dei crediti da superbonus gestiti dal Caf Acli è stato ceduto da contribuenti che non avrebbero potuto usarli interamente in dichiarazione. È una percentuale che scende al 56% con il bonus facciate e a meno del 50% con le diverse detrazioni ordinarie.

Insomma: senza cessione, agevolazioni come il 110% o il 90% da recuperare in quattro o cinque anni sono destinate a non essere più usate, anche se dovessero rimanere in vigore. E se l'obiettivo dello Stato sarà quello di continuare a incentivare i lavori di riqualificazione, serviranno meccanismi alternativi efficaci.

Al contrario, se l'esigenza è quella di contenere la spesa pubblica, l'esperienza degli anni scorsi prova che lo stop alle cessioni e lo sconto funzionano benissimo anche con i bonus meno ricchi. E impone di tener d'occhio il bonus barriere architettoniche del 75%, che è rimasto l'unico sempre trasferibile.

## PAROLA CHIAVE

### #Incapienza

A livello fiscale, è la situazione che si verifica quando un contribuente dichiara redditi che generano un'imposta troppo bassa in relazione alle detrazioni di cui vorrebbe beneficiare. Il rischio di incapienza è reso più elevato dall'incremento delle percentuali di detrazione (ad esempio 90 o 110%), ma anche dalla brevità del periodo di recupero (4 o 5 rate annuali anziché 10).

© RIPRODUZIONE RISERVATA

## Primo Piano

### Fisco e immobili

**16 feb**  
Delibere e Cila

**Tempi extra in condominio**  
Sconto in fattura e cessione sono consentiti se entro il 16 febbraio 2023 sono arrivate delibera e Cila

**30 nov**  
Opzioni tardive

**Remissione in bonis**  
Entro fine novembre si può sanare (con 250 euro) la comunicazione di cessione non eseguita a marzo

**2024**  
Superbonus 70%

**Agevolazione ridotta**  
Per le spese sostenute nel 2024 il superbonus passerà dal 90% (e in alcuni casi 110%) al 70 per cento

#### I numeri


##### LA SITUAZIONE DEI CONTRIBUENTI

Quanti contribuenti avrebbero potuto usare i crediti ceduti nel modello 730 e quanti li avrebbero persi, in tutto o in parte, per incapienza, nell'analisi del Caf Acli Campione analizzato in % e valore assoluto



##### L'INCAPIENZA PER TIPO DI BONUS


Il valore dei crediti d'imposta trasferiti dal Caf Acli con la suddivisione dei bonus ceduti da contribuenti capienti, parzialmente incapienti e totalmente incapienti. *In percentuale*




**L'EFFETTO IN DICHIARAZIONE DEI REDDITI**

I dati medi nelle dichiarazioni dei redditi dei contribuenti capienti, parzialmente incapienti e totalmente incapienti

**IMPORTI MEDI RIFERITI A TUTTI I CONTRIBUENTI**



**IMPORTI MEDI RIFERITI AL 20% DEI CONTRIBUENTI CHE HANNO CEDUTO I CREDITI PIÙ RICCHI**



Fonte: elaborazione Caf Acli